

359. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1964. Determinazione di tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 20 gennaio 1964 n. 16, è entrato in vigore il 4 febbraio 1964, ed è stato abrogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1976.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1963 con cui venivano determinate le tariffe per la riproduzione di alcuni tipi di fotografie in antologie scolastiche;

Considerata l'opportunità di integrare detto decreto con norme intese a disciplinare la riproduzione in antologie scolastiche di altri tipi di fotografie;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

Decreta:

Articolo unico. Il paragrafo 1 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1963, è sostituito dal seguente:

“1. Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

per le fotografie in bianco e nero di opere dell'arte figurativa: L. 100 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie tratte dalla stessa opera;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia.”.